



La riforma del lavoro sportivo

A cura di Marco Frisoni, Alberto Balestrini e Riccardo Girotto
Consulenti del lavoro in Como, Gallarate e Treviso

Mercoledì 19 Luglio 2023



Lariosport



FRISONI e BISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO



- Alcuni punti di attenzione per il settore dilettantistico

- La gestione della fase transitoria

- L'attesa per il nuovo preannunciato intervento correttivo

- Il ruolo di Federazioni (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche in ordine alle bozze contrattuali ed all'individuazione delle figure «a corollario» delle attività sportive

- Il ruolo di Federazioni (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche in ordine alle bozze contrattuali ed all'individuazione delle figure «a corollario» delle attività sportive

- La permanenza di una netta distinzione fra settore professionistico e area dilettantistica

- La necessità di adeguamenti per gli enti dei propri assetti amministrativi, in vista della gestione dei nuovi adempimenti presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)



Lariosport



FRISONI e BISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO



AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

RIFORMA DELLO SPORT E RIFLESSI GIUSLAVORISTICI

RIFORMA DELLO SPORT D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

DIRETTORE SPORTIVO

Il soggetto che cura l'assetto **organizzativo** e **amministrativo** di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.



Lariosport



FRISONI e BISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO



RIFORMA DELLO SPORT D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

DIRETTORE TECNICO

Il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.

RIFORMA DELLO SPORT E RIFLESSI GIUSLAVORISTICI

RIFORMA DELLO SPORT D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

LAVORATORE SPORTIVO

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico**, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo.



Lariosport



FRISONI e BISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO



RIFORMA DELLO SPORT E RIFLESSI GIUSLAVORISTICI

RIFORMA DELLO SPORT D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

LAVORATORE
SPORTIVO



«E' lavoratore sportivo anche **ogni tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge **verso un corrispettivo** le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»

RIFORMA DELLO SPORT E RIFLESSI GIUSLAVORISTICI

TECNICI E DIRIGENTI SPORTIVI ART. 17: I TECNICI

1. ISTRUTTORI

2. ALLENATORI

3. MAESTRI

4. SELEZIONATORI

I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente.



Lariosport



FRISONI e BISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO



LAVORO SPORTIVO: ASPETTI CONTRATTUALI

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

RIFORMA DELLO SPORT D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

SETTORE PROFESSIONISTICO

Il settore **qualificato come professionistico** dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

RIFORMA DELLO SPORT D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

SETTORE DILETTANTISTICO

Il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato
come professionistico.

LAVORO SPORTIVO: ASPETTI CONTRATTUALI

LAVORATORE SPORTIVO

RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, L'ATTIVITÀ DI LAVORO SPORTIVO PUÒ COSTITUIRE OGGETTO DI



UN **RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO**



UN **RAPPORTO DI
LAVORO AUTONOMO**



ANCHE NELLA FORMA DI **COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE** AI SENSI
DELL'ARTICOLO 409, COMMA 1, N. 3 C.P.C.

LAVORO SPORTIVO: ASPETTI CONTRATTUALI

LAVORATORE SPORTIVO

Ai fini della **certificazione dei contratti di lavoro**, gli **accordi collettivi** stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate **possono individuare indici delle fattispecie utili**



In mancanza, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro 9 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

LAVORO SPORTIVO

NORMA DI CHIUSURA

«Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.»

LAVORO SPORTIVO: ASPETTI CONTRATTUALI

LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, **si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato**.

Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di **lavoro autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni.
E' ammessa:

La **successione di contratti** a tempo determinato fra gli stessi soggetti.



La **cessione del contratto**, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, con il consenso del ceduto.

Nb Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. **Nb**

LAVORO SPORTIVO: ASPETTI CONTRATTUALI

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

! la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.



FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

Le società o associazioni sportive **dilettantistiche** e le società **professionistiche** possono stipulare **contratti di apprendistato**:



Per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.



Di alta formazione e di ricerca.

FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

Ai contratti di apprendistato di primo e secondo livello di cui alla slide precedente non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.:

1. DISCIPLINA CONTINGENTAMENTO

2. DISCIPLINA PREAVVISO

3. DISCIPLINA LICENZIAMENTI

Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si risolve automaticamente.

FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,



il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23.

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

I compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali **fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00**.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di **euro 15.000,00**, esso concorre a formare il reddito del percipiente **solo per la parte eccedente tale importo**.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del **settore professionistico**, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, **non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00.**

In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro;

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, **a titolo di premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

LAVORO SPORTIVO: ASPETTI PREVIDENZIALI

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative



Lariosport



FRISONI e BISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

I **lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono **iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS**. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Nell'area del dilettantismo:

- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Le prestazioni autonome



hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.



A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive:



- Hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto.
- Qualora già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE



Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva è pari al 24 per cento.



Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva è pari al 25 per cento

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi sono calcolate sulla parte di compenso **eccedente i primi 5.000,00 euro annui.**

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Disciplina transitoria di favore

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50%. L'imponibile pensionistico è **ridotto in misura equivalente**.

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

non si dà luogo a recupero contributivo.

LAVORO SPORTIVO: ASPETTI PREVIDENZIALI

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI

I lavoratori
subordinati
sportivi



sono sottoposti al relativo
obbligo assicurativo



anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o
di legge, di tutela con
polizze privatistiche.

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI

«2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della **liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta**, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL».

LAVORO GRATUITO E VOLONTARIATO

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo **personale**, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.



Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate **esclusivamente le spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza** del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

N.B.: Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti **N.B.**



Questi soggetti, qualora pagati, escono dal regime dei volontari

L'INDENNITÀ CHILOMETRICA

L'indennità chilometrica corrisponde alla somma forfettaria per l'utilizzo in trasferta del proprio mezzo di trasporto. Rientra, ai fini fiscali, nella categoria del rimborso analitico (escluso da tassazione), in presenza di due condizioni (risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate):



Se sono sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.



Se sono quantificate in base al tipo di veicolo e distanza percorsa (sulla base delle tabelle ACI).

Diversamente, se le attività si svolgono all'interno del territorio del Comune o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non rappresentano reddito fino ad un importo complessivo di € 15.000,00 nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfettari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.

L'INDENNITÀ CHILOMETRICA

Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui **il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica.**

Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 38/E DEL 11/04/2014

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**CCNL per il settore Palestre e
impianti sportivi per il
periodo 2016 – 2018**



Ps Confederazione italiana dello sport, Confcommercio
e Slc

-

Cigil, Fisascat Cisl, Uilcom-uil

**CCNL per il settore Palestre e
impianti sportivi per il
periodo 2016 – 2018**




PS ASI, MSA, Libertas, Conflavoro PMI, Fis

-

Fesica, Confsal

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

SINTESI CCNL 2019 TRATTA DA ASS E SPORT 8-9/2019



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**Accordo 30 maggio 2022
(parti stipulanti)**

Considerato l'impatto dell'emergenza epidemiologica e la discussione sulla riforma del lavoro sportivo.

Attivazione tavolo tecnico:

- Inquadramento del personale;
- Doppio regime contrattuale;
- Modalità e sviluppo del governo del settore nell'ambito delle reciproche prerogative della bilateralità, quale strumento principale in concreto percorribile tra le parti.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Accordo 30 maggio 2022

1. Proroga scadenza CCNL fino al 31.12.2023;
2. Incremento retributivo in due tranches (nuova tabella retributiva);
3. Nuova intesa sui contratti a termine tramite sostituzione degli art. 16 e 18 del contratto scaduto



Obbligo di cessazione dei contratti a termine instaurati secondo questa deroga, entro la scadenza del contratto

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Accordo 30 maggio 2022

Nuovo (temporaneo) art 16

(Testo transitorio)

«Le Parti, per le aziende che non esercitano attività puramente stagionale e dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del successivo art. 18, a mente della delega di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, al fine di gestire i **picchi dell'attività lavorativa** che coinvolgono tutte le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che operano negli impianti sportivi elencati nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L., che nei seguenti casi di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:

- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; e periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività;

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Accordo 30 maggio 2022

Nuovo (temporaneo) art 16

(Testo transitorio)

Trova applicazione la specifica disciplina normativa sopra richiamata di cui al D. Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, comma 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti (art. 21, comma 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1).»

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Accordo 30 maggio 2022

Nuovo art 18

«Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, in relazione alla particolarità del settore sportivo inteso in tutte le sue più ampie articolazioni, le Parti riconoscono che il concetto di “**attività stagionale**” - anch'esso presente in tale ambito - si è nel tempo modificato ed ampliato estendendosi ad una stagionalità fortemente condizionata non solo da esigenze di variazioni climatiche e cicliche ma soprattutto connesse all'organizzazione di eventi, manifestazioni, gare sempre più orientate anche ad interagire con i calendari agonistici delle varie discipline sportive. In tale contesto si vuole altresì dare risposte certe ad una domanda dell'utenza amatoriale e del consumatore finale indirizzata a contemperare le particolari esigenze dei calendari scolastici in funzione dell'utilizzo stagionale degli impianti.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Accordo 30 maggio 2022

Nuovo art 18

Di conseguenza, per meglio regolamentare le intensificazioni lavorative derivanti da tali istanze, le Parti, esercitando la delega di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, riconoscono e intendono regolamentare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che **la caratteristica della “stagionalità” è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi elencate nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate**. Per le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel sopra richiamato D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, comma 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti tra contratti stagionali (art. 21, comma 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1).»

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

LAVORATORE SPORTIVO *DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*

Possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive **dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari **solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** e in tal caso si applica il regime previsto per le **prestazioni sportive**.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche **i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo**, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

La comunicazione **equivale a tutti gli effetti**, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. **Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.**

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Per i lavoratori sportivi titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa



L'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.


LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del **libro unico del lavoro** è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.



**Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00,
non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

LAVORO SPORTIVO



QUADRO RIASSUNTIVO E SOLUZIONI OPERATIVE

AGENDA

Riforma dello sport e riflessi giuslavoristici

Lavoro sportivo: aspetti contrattuali

Lavoro sportivo: aspetti fiscali

Lavoro sportivo: aspetti previdenziali

Lavoro gratuito e volontariato

Contrattazione collettiva

Adempimenti amministrativi

Quadro riassuntivo e soluzioni operative

QUADRO RIASSUNTIVO E SOLUZIONI OPERATIVE

LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO


Ai contratti di lavoro subordinato sportivo **non si applicano:**

1	articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;	articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (però i lavoratori subordinati sportivi contano ai fini dei requisiti occupazionali);	4
2	articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604;	decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;	5
3	articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108;	articolo 2103 del codice civile.	6



QUADRO RIASSUNTIVO E SOLUZIONI OPERATIVE

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE



QUADRO RIASSUNTIVO E SOLUZIONI OPERATIVE


TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Compenso annuo	Imponibilità	Ritenuta IRE	Add.le Regionale + comunale
Fino a € 10.000,00	No	-	-
Oltre € 10.000,00 Fino a € 30.658,28	Sì	23% a titolo d'imposta	1,23% + comunale
Oltre € 30.658,28	Sì	23% a titolo d'acconto	1,23% + comunale

QUADRO RIASSUNTIVO E SOLUZIONI OPERATIVE

RIFORMA LAVORO SPORTIVO

Ai contratti di lavoro subordinato sportivo **non si applicano:**



QUADRO RIASSUNTIVO E SOLUZIONI OPERATIVE

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Ricorrendone i presupposti, l'**attività di carattere amministrativo-gestionale** resa in favore delle società ed associazioni sportive **dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP

può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.

Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL.

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI Gestione previdenziale

I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla **Gestione Separata** secondo la relativa disciplina previdenziale.

I contributi previdenziali ed assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

RIFORMA DELLO SPORT: ULTIMO ATTO?

- Le **semplificazioni degli adempimenti** in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell'impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare **anche** attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1°luglio; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
- La maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l'**innalzamento a 24 ore settimanali del limite** previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;

RIFORMA DELLO SPORT: ULTIMO ATTO?

- **L'abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria** sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
- L'intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi fino a 85mila euro.